



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 30 DEL 04/04/2024

PORTO DI ORTONA

**DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA DI MQ 1000 IN
BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI ORTONA –FINO AL 02/06/2024**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;



- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 115/2022 in data 22/12/2023, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ortona";
- VISTA** la richiesta della Fiore s.r.l. C.F./P.IVA 01213190695, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, acquisita al prot. n. E-5001 del 27/03/2024, avente ad oggetto l'autorizzazione all'occupazione temporanea di un'area situata presso la Banchina di Riva nel porto di Ortona di superficie di mq 1000 (ml 50X20) dal 02/04/2024 al 02/06/2024 per deposito di nr. 3300 tubi dalla M/N Carlow Eta (totale cargo ton 3000);
- VISTA** la nota di chiarimenti trasmessa dalla Società Fiore srl, acquisita al prot. 5142 del 29/03/2024, nella quale l'impresa ha dato atto dell'attuale indisponibilità



delle aree già assentite in concessione in quanto già occupate da materiale e merci destinati all'imbarco e sbarco;

VISTA la nota della Capitaneria di Porto di Ortona recante le valutazioni di competenza, assunta al prot. E-5151 del 29/03/2024;

VISTE rispettivamente, le valutazioni della Direzione tecnica con prescrizioni trasmesse con comunicazione via posta ordinaria in data 29/03/2024 e le valutazioni della Divisione Security e Safety assunte al prot. 5237 del 02/04/2024;

VISTA la nota prot. n. U-5199 del 02/04/2024 con cui gli Uffici hanno provveduto a richiedere all'impresa portuale gli adempimenti funzionali all'emissione del presente provvedimento;

VISTO il pagamento del canone demaniale richiesto, nonché il versamento del deposito cauzionale di euro 7.000,00 effettuati dalla Società Fiore Srl in data 03/04/2024;

VISTE le concessioni demaniali marittime intestate alla società Fiore portanti n. 04-17/2020 rep. 1648, n.04-08/2021 Rep 1880 e licenza suppletiva n.04-01/2022 Rep 1909, n.04-06/2020 Rep 1603 e licenza suppletiva n.04-09/2021 Rep 1885 e licenza n.04-15/2023 Rep 2120;

VISTA la autorizzazione di impresa ex art. 16 l. 84/94 recante n. 1/2023 rilasciata in data 29/06/2023 a favore della società Fiore srl la cui validità è prorogata sino al rilascio della nuova autorizzazione ai sensi dell'Ordinanza n. 115/2022;

CONSIDERATA l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfattibile con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima, con i titoli demaniali sopra richiamati;

TENUTO CONTO che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente anche natura transitoria riconnessa alle previsioni incrementali di traffico essendo la impresa portuale, allo stato, impossibilitata a garantire lo sbarco in analisi, poiché gli spazi attualmente assentiti in concessione non risulterebbero sufficienti all'uopo, con necessità di ricorrere ad una soluzione temporanea;

CONSIDERATO che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94, sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ortona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;



RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Fino al 02/06/2024, l'area di mq 1.000,00 di cui alla planimetria allegata al presente provvedimento, sarà destinata in via eccezionale e del tutto temporanea al deposito di n. 3300 tubi oggetto di operazioni portuali condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 dalla società Fiore s.r.l., C.F./P.IVA 01213190695, impresa portuale autorizzata con titolo portante n. 1/2023, in ragione di sopravvenuta necessità rappresentata dal quantitativo previsto arrivare nello scalo marittimo e non gestibile con gli spazi già in concessione alla stessa.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale Fiore s.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale Fiore s.r.l.:

- Acquisizione delle ulteriori autorizzazioni previste e rispetto tutti gli adempimenti necessari per l'utilizzo dell'area demaniale per la merce di cui trattasi, fermo restando che codesta Spett.le Società resta unica responsabile in ordine a quanto sopra anche per eventuali danni derivanti, a qualsiasi titolo, dalla occupazione in argomento.
- Rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - o Il richiedente dovrà assicurare l'adozione di ogni precauzione a tutela della sicurezza dei mezzi operativi e le maestranze autorizzate ad operare nella area in argomento nonché a scongiurare ogni interferenza con altre attività e/o operazioni portuali sulla medesima banchina;
 - o i depositi della merce non devono superare la massima altezza consentita dalla tipologia merceologica, dalle normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e da ogni altro provvedimento eventualmente emanato anche



- successivamente. Ciascun deposito temporaneo di merce deve avere un'altezza idonea a garantire la piena visibilità dei segnalamenti marittimi;
- è vietato il deposito di materiali pericolosi a norma dei codici internazionali I.M.D.G., A.D.R. e R.I.D. In tali casi è obbligatorio effettuare lo sbarco/imbarco diretto delle navi;
 - la merce temporaneamente depositata in banchina non può essere soggetta a trasformazioni che comportino la modifica della natura commerciale del prodotto ivi depositato, fatto salvo l'eventuale rilascio di apposite autorizzazioni da parte dell'Autorità Marittima locale;
 - ciascun deposito temporaneo di merce deve essere debitamente segnalato sia di giorno che di notte, al fine di scongiurare eventuali pericoli alla circolazione veicolare e pedonale;
 - la merce temporaneamente depositata deve essere posizionata in equilibrio stabile, al fine di evitare danni ad opere/infrastrutture portuali ed in modo da non rappresentare pericolo per la pubblica incolumità;
 - è a carico della società richiedente il coordinamento delle attività correlate al deposito in argomento con la società appaltatrice dei lavori di approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della banchina di Riva del porto di Ortona -Intervento di consolidamento della banchina - Primo tratto". Nello specifico eventuali attività che l'istante intenderà svolgere al di fuori dell'area eventualmente assentita (ad esempio scarico e movimentazione dei tubi da nave) dovranno avvenire solo previo coordinamento con l'Appaltatore per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nominato da questa AdSP con decreto Presidenziale n. 97 del 28/03/2024 (Geom. Caraceni Tommaso Claudio), al fine di scongiurare ogni possibile interferenza tra le attività che possa recare pregiudizio alla sicurezza dei lavoratori;
 - ciascun deposito deve osservare le seguenti distanze utili a garantire l'operatività portuale in sicurezza ed un'idonea circolazione dei veicoli:
 - a. 20 metri dal ciglio banchina;
 - b. 5 metri dal perimetro di altro deposito temporaneo di merce in banchina, anche se trattasi di deposito avente le stesse caratteristiche merceologiche anche se il richiedente sia la medesima Impresa Portuale;
 - c. 2 metri dalle altre opere portuali (manufatti pertinenziali, segnalamenti marittimi, tombini, pozzetti di ispezione dei servizi tecnici, canalette multi servizi e guardrail ecc.);
 - d. 5 metri di raggio dalla base dei pali di illuminazione portuale che devono essere sempre accessibili;
 - il deposito deve essere effettuato secondo le vigenti norme di materia ambientale (D.lgs. 152/2006 e L.R. 31/2010), in particolare devono essere adottati opportuni accorgimenti per evitare che, anche in casi di condizioni meteo avverse, eventuali sostanze inquinanti o materiali polverosi possano trafilare in mare o essere dispersi nell'ambiente;
 - devono essere adottate tutte le misure per evitare la dispersione del prodotto nelle aree adiacenti;
 - l'area prima dell'utilizzo deve risultare pulita e sgombera da attrezzature e merce;



- al termine del periodo di deposito autorizzato, l'area interessata dallo stesso deve essere sgomberata e contestualmente accuratamente pulita. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile degli eventuali danni che, in conseguenza dell'occupazione, possano derivare direttamente o indirettamente a persone o cose, ivi compresi i beni demaniali;
- l'area risulta inserita all'interno dell'area operativa della Facility ITOTN-0001, pertanto, al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con l'operatività portuale, il richiedente dovrà evitare di occupare, anche in via temporanea, la viabilità esterna al perimetro con carrelli elevatori e/o mezzi operativi in genere;
- sarà cura del richiedente predisporre delle protezioni agli impianti presenti in tale area (impianto fognario, cavidotti);
- il materiale di fardaggio utilizzato (morali in legno) deve risultare idoneo al carico che deve sostenere;
- il richiedente dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative.

Resta inteso che l'utilizzo di tali aree, in ogni tempo, non deve pregiudicare il normale svolgimento delle operazioni portuali, sotto l'aspetto della libera e sicura circolazione delle attrezzature di movimentazione dei carichi, dei mezzi portuali ed in particolare dei mezzi di soccorso, nonché della corretta esecuzione degli interventi di manutenzione delle banchine e dei relativi arredi.

Al termine del periodo di deposito autorizzato, l'area interessata dallo stesso deve essere sgomberata e contestualmente accuratamente pulita.

L'Impresa Fiore srl è responsabile degli eventuali danni che, in conseguenza dell'occupazione, possano derivare direttamente o indirettamente a persone o cose, ivi compresi i beni demaniali, considerandosi, sin da ora, questa Autorità di Sistema Portuale manlevata da qualsivoglia eventuale responsabilità derivante dallo svolgimento delle superiori operazioni.

Art. 3

La società Fiore s.r.l., impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 04/04/2024

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)